COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA



Regolamento di Polizia Urbana ed Igiene dell'Abitato

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 20 giugno 2005

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 2 agosto 2005

Comune Certificato ISO 14001/1996



SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Disciplina della Polizia Urbana.
- ART. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.
- ART. 3 Principio regolatore.
- ART. 4 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.
- ART. 5 Stemma civico.

TITOLO II

SALVAGUARDIA, SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

- ART. 6 Atti contro il pubblico decoro.
- ART. 6 BIS Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.
- ART. 7 Viali e giardini pubblici.
- ART. 8 Prescrizioni sull'uso delle spiagge.
- ART. 9 Giuoco delle bocce, del calcio, della pallacanestro e della pallavolo.
- ART. 10 Volantinaggio e pubblicità sui veicoli.
- ART. 11 Collocamento pericoloso di vasi ed altri oggetti.
- ART. 12 Rami di piante, canne e siepi sporgenti sul suolo pubblico e manutenzione terreni privati.
- ART. 13 Muri di sostegno dei terreni.
- ART. 14 Battitura di panni, tappeti e simili.
- ART. 15 Biancheria stesa.
- ART. 16 Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata.
- ART. 17 Recinzioni con filo spinato.
- ART. 18 Prevenzione incendi e accensione fuochi.
- ART. 19 Collocamento di condutture e illuminazioni straordinarie per feste e sagre.
- ART. 20 Recinzione di pozzi, cisterne, vasche e fontane.
- ART. 21 Sicurezza manufatti installati sugli edifici.
- ART. 22 Trasporto di oggetti pericolosi e trasporti eccezionali.

TITOLO III

IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- ART. 23 Uso delle bombolette spray.
- ART. 24 Canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche.
- ART. 25 Acque superficiali.
- ART. 26 Pulizia di veicoli ed animali su aree pubbliche o aperte al pubblico.

TITOLO IV

NETTEZZA PUBBLICA

- ART. 27 Getto di rifiuti e dispersione di materiali.
- ART. 28 Somministrazione alimenti agli animali su suolo pubblico.

- ART. 29 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e private aperte al pubblico in materia di nettezza urbana.
- ART. 30 Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale.
- ART. 31 Fontane, vasche e simili.

TITOLO V

INQUINAMENTO ACUSTICO

- ART. 32 Esercizio di attività rumorose.
- ART. 33 Rumori nelle abitazioni.
- ART. 34 Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno.
- ART. 35 Apparecchi radiofonici a bordo di veicoli.
- ART. 36 Saracinesche.
- ART. 37 Rumori da carico e scarico merci.
- ART. 38 Trasporto di materiali che possono provocare rumore.
- ART. 39 Grida di venditori.
- ART. 40 Suonatori ambulanti.

TITOLO VI SUOLO PUBBLICO

- ART. 41 Concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici.
- ART. 42 Deposito di materiali.
- ART. 43 Esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali.
- ART. 44 Collocamento di tavoli, sedie, installazioni, vasi e piante ornamentali all'esterno degli esercizi commerciali.
- ART. 45 Carico e scarico delle merci.
- ART. 46 Trasloco di materiali, mobili ed altri oggetti sul suolo pubblico.
- ART. 47 Pulizia delle vetrine e uso di scale a mano.
- ART. 48 Manifestazioni in luogo pubblico.
- ART. 49 Carovane ambulanti.
- ART. 50 Illuminazione delle aree private e dei portici aperti al pubblico Obblighi ai proprietari di edifici fronteggianti suolo pubblico.
- ART. 51 Sedili, scalini ed altri oggetti sporgenti.
- ART. 52 Stazionamento dei natanti al di fuori degli arenili.
- ART. 53 Sospensione e revoca delle concessioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- ART. 54 Obblighi dei pubblici esercenti in materia di installazione di tende solari, insegne, tabelle, vetrine, disegni, iscrizioni, cartellonistica pubblicitaria fissa e provvisoria.
- ART. 55 Spettacoli e vetrine richiamanti l'attenzione dei passanti.
- ART. 56 Limitazioni alla vendita ambulante.
- ART. 57 Sosta per la vendita ambulante.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE

- ART. 58 Accesso regolamentato automatizzato al centro storico.
- ART. 59 Numerazione civica e tabelle di denominazione delle strade.

TITOLO IX DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

- ART. 60 Norme di comportamento concernenti la circolazione degli animali e lordura del suolo.
- ART. 61 Conduzione cani in particolari luoghi aperti al pubblico e di cani e gatti in locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- ART. 62 Detenzione animali domestici e cani da guardia.
- ART. 63 Detenzione animali domestici in aree private confinanti con la pubblica via.
- ART. 64 Detenzione di animali su veicoli in sosta.
- ART. 65 Concentramento di animali nell'agglomerato urbano.
- ART. 66Tenuta e tutela di animali da cortile e degli animali domestici.

TITOLO X SOPRALLUOGHI E INTERVENTI PERSONALE P.M.

- ART. 67 Sopralluoghi e ispezioni richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato.
- ART. 68 Interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese.
- ART. 69 Rilevazioni e rapporti di sinistri ed infortuni.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE FINALI - SANZIONI

- ART. 70 Oggetti rinvenuti.
- ART. 71 Disposizioni procedurali e provvedimenti accessori alle sanzioni.
- ART. 72 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.
- ART. 73 Disposizioni finali.
- ART. 74 Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Disciplina della Polizia Urbana.

- 1) La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lqs. 18 Agosto 2000 n°267 e successive modifiche.
- 2) Essa attende alla tutela dell'integrità del territorio e del decoroso svolgimento della vita degli abitanti, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamenti singoli.
- 3) Le norme del Regolamento di Polizia Urbana sono efficaci su tutte le aree e spazi pubblici e privati aperti al pubblico ed inoltre su cortili, portici, argini, canali e fossi. In particolari casi, specificati negli articoli interessati, l'efficacia si estende a luoghi privati in vista del pubblico.

ART. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.

- 1) Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
- 2) Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

ART. 3 Principio regolatore.

1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato, dagli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 4

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.

- 1) Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, sono rilasciate per iscritto dai competenti Uffici comunali e accordate:
 - a) personalmente al titolare;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione rilasciata;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio e con giustificato motivo, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di interesse pubblico o per utilizzo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono subordinate.

ART. 5 Stemma civico.

1) Non è consentito l'uso dello stemma civico senza preventiva autorizzazione.

TITOLO II SALVAGUARDIA, SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

ART. 6 Atti contro il pubblico decoro.

- 1) Nelle strade, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico è vietato tenere atteggiamenti contrari al decoro cittadino. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale o sedersi sulle panchine in modo non corretto;
- E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni dei cartelli stradali, sulle cancellate e sui muri di cinta;
- 3) E' vietato mostrarsi in pubblico non sufficientemente vestiti e tenere un comportamento contrario alla morale e alla pubblica decenza;
- 4) E' vietato altresì circolare per le aree pedonali e marciapiedi (ad esclusione di quelle adiacenti all'arenile) ed entrare negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi in costume da bagno o a torso nudo;
- 5) Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

ART. 6 BIS Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.

 Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;

- 2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
- 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

ART. 7 Viali e giardini pubblici.

- 1) Nei viali e giardini pubblici, è vietato:
 - a) introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
 - d) danneggiare l'arredo urbano, salire sugli alberi, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, arrampicarsi sulle recinzioni, porgere da mangiare agli animali stanziali dei giardini pubblici, e arrecare loro molestia;
 - e) occupare le aree destinate a verde pubblico mediante collocazione di beni mobili o fissi;
 - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità competente;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- 2) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini di età inferiore ad anni 10, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobili a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose:
- 3) I giardini pubblici resteranno aperti al pubblico secondo il seguente orario :
 - o periodo invernale dal 1º Ottobre al 31 Maggio: dalle ore 8.00 alle ore 18.00
 - o periodo estivo dal 1º Giugno al 30 Settembre: dalle ore 8.00 alle ore 24.00

ART. 8 Prescrizioni sull'uso delle spiagge.

 Si richiama l'applicazione delle disposizioni di cui ai codici della navigazione e della strada, leggi e regolamenti, nonché delle ordinanze del Comune e della capitaneria di Porto sulle spiagge del territorio comunale.

ART. 9 Giuoco delle bocce, del calcio, della pallacanestro e della pallavolo.

- 1) L'utilizzo dei campi adibiti al giuoco delle bocce, del calcio, della pallacanestro e della pallavolo, situati nelle immediate vicinanze delle abitazioni, non può essere protratto oltre le ore 23.00;
- 2) E' facoltà del Sindaco consentire la protrazione dell'orario, imporre ulteriori limitazioni e, talora necessario, vietare i giochi.

ART. 10 Volantinaggio e pubblicità sui veicoli.

- 1) E' vietato apporre o affiggere volantini o manifestini di qualsiasi natura sul parabrezza dei veicoli. Oltre alla sanzione pecuniaria, viene disposto l'obbligo per il trasgressore, in solido con l'eventuale soggetto committente, di rimuovere a proprie cura e spese il materiale citato, compreso quello presente sul suolo. In caso di inadempienza, le operazioni sono effettuate d'ufficio e poste a spese dei trasgressori e dei coobbligati;
- 2) In tutto il territorio comunale il volantinaggio è limitato alle sole cassette postali od alla consegna diretta;
- 3) E' vietato, affiggere volantini, adesivi e simili su cassonetti della N.U., alberi, muri ed arredo urbano.

ART. 11 Collocamento pericoloso di vasi ed altri oggetti.

- 1) E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, vasi, statue, casse con piante, gabbie ed altri oggetti amovibili, senza che gli stessi siano convenientemente trattenuti con idonei ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta;
- I giardini pensili, le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare molestia o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori.

ART. 12 Rami di piante, canne e siepi sporgenti sul suolo pubblico e manutenzione terreni privati.

- 1) Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose. Salvo le piante secolari e le essenze protette da normative specifiche in materia di taglio completo, i rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli;
- 2) E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade, in caso di inadempienza, viene provveduto d'ufficio con spese dell'intervento poste a carico del trasgressore ed eventuale soggetto coobbligato;
- <u>3)</u> I terreni privati debbono essere mantenuti in modo tale da non creare problemi igienico sanitari. In caso di inadempienza, e previa diffida nei confronti dei proprietari e/o soggetti coobbligati, l'Ufficio comunale competente provvede all'emanazione di Ordinanza che obblighi l'osservanza dei precedenti commi. In caso di inottemperanza, il Comune provvede all'eliminazione dei problemi, addebitandone le spese ai soggetti obbligati e perseguendo gli stessi ai sensi dell'art. 650 C.P.

ART. 13 Muri di sostegno dei terreni.

1) I muri di sostegno soprastanti il livello delle aree pubbliche o private aperte al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla

- loro base di canale per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale;
- 2) I muri di sostegno devono essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione al fine di prevenire qualsiasi pericolo di franamento e smottamento, a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano.

ART. 14 Battitura di panni, tappeti e simili.

- 1) E' vietato scuotere, spolverare e battere dalle finestre e dai terrazzi prospicienti sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito: tappeti, tovaglie, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili;
- 2) Tali operazioni potranno essere effettuate dalle ore 7 alle ore 9 del mattino;
- 3) Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.

ART. 15 Biancheria stesa.

- 1) E' consentito stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospicienti a vie, piazze pubbliche ed aree private comunque aperte al pubblico, nel rispetto dei regolamenti condominiali ed a condizione che i panni siano collocati in modo da non nascondere manufatti di interesse pubblico e/o artistico;
- 2) E' vietato stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici;
- 3) E' vietato stendere biancheria in prossimità di linee elettriche aeree;
- 4) E' vietato produrre stillicidio;
- 5) E' vietato impedire la circolazione dell'aria, togliere la luce, recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

ART. 16 Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata.

- 1) I guasti che si verificano nei pavimenti, griglie, telai e soffitti dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese di proprietari;
- 2) Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole, colonnine di servizi e simili, messi in opera sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico.

ART. 17 Recinzioni con filo spinato.

1) E' vietato recingere con filo di ferro spinato a meno di metri 2,20 dal suolo le proprietà private confinanti con aree pubbliche o private aperte al pubblico.

ART. 18 Prevenzione incendi e accensione fuochi.

1) Con ordinanza del Sindaco, emessa ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 50, vengono dettate misure per la prevenzione del pericolo di incendi boschivi e campestri;

- 2) In conformità alle disposizioni del T.U.L.P.S è vietato accendere fuochi a meno di 100 metri dalle abitazioni;
- 3) I falò eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti dovranno essere sempre adeguatamente sorvegliati in modo che sia sempre scongiurato il pericolo di incendi;
- 4) Il fumo prodotto dai falò non deve arrecare molestia o danno.

ART. 19

Collocamento di condutture e illuminazioni straordinarie per feste e sagre.

- 1) Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre e simili, sono concesse dall'Ufficio Tecnico competente, a seguito di regolare istanza, ferma l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo e degli adempimenti in materia di Canone per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche;
- Le attrezzature installate dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione rilasciato dal succitato Ufficio, sempre conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione;
- 3) Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a proprie spese, dietro semplice richiesta degli Uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici;
- 4) Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dall'installazione ed utilizzo degli impianti, che devono essere mantenuti sempre in sicurezza ed in piena efficienza. Tutte le opere e spese relative alle manutenzioni degli stessi sono a carico del concessionario. In caso di inottemperanza al presente comma, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà direttamente alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso, a spese del medesimo concessionario;
- 5) I concessionari, nell'esecuzione delle opere, dovranno notificare la data di inizio dei lavori;
- 6) E' vietato utilizzare sostegni, funi ed installazioni in genere dell'impianto di pubblica illuminazione;
- 7) Le installazioni di cui al presente articolo devono essere realizzate ad una distanza minima di mt 2 dalle condutture aeree degli impianti di pubblica illuminazione;
- 8) Le illuminazioni, gli striscioni collocati in occasione di feste o manifestazioni devono essere rimossi entro quindici giorni dal termine delle stesse; decorso inutilmente detto termine, sarà trattenuta una penale di € 50,00 per ogni giornata di ritardo.

ART. 20 Recinzione di pozzi, cisterne, vasche e fontane.

- 1) Fatte salve le disposizioni di legge, i pozzi, le cisterne, le vasche e le fontane devono essere munite di parapetti conformi alle norme vigenti. Allorché ne siano sprovviste devono essere rese facilmente visibili ed essere munite di portello mantenuto chiuso o di altri sistemi di riparo atti ad impedire eventuali cadute accidentali al loro interno;
- I chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato, intorno ai margini dell'apertura, un conveniente riparo, che impedisca ogni pericolo o danno alle persone e alle cose;

3) La collocazione dei ripari di cui al comma precedente, è subordinata alla autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla osservanza delle norme stabilite dal codice della strada in materia di lavori e depositi sulle strade.

ART. 21 Sicurezza manufatti installati sugli edifici.

- 1) Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre, le antenne, i condizionatori e altri manufatti simili installati sugli edifici devono essere solidamente assicurati in modo da non creare danno a persone e cose;
- 2) Le persiane debbono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro, qualora vengano lasciate aperte.

ART. 22 Trasporto di oggetti pericolosi e trasporti eccezionali.

Salvo quanto già previsto dalle leggi specifiche in materia di sicurezza e dal codice della strada, i vari casi sono regolati dai seguenti commi:

- 1) Il trasporto di vetri che superino la lunghezza di 50 cm deve essere effettuato in appositi telai che ne proteggano i margini;
- 2) Il trasporto di ferri acuminati non può essere effettuato se alle estremità degli stessi non siano stati collocati ripari adatti ad evitare qualsiasi danno a persone e cose;
- 3) Per ogni trasporto eccezionale o transito di veicolo eccezionale, il Comune potrà richiedere il versamento di una adeguata cauzione a garanzia dei danni che, in dipendenza del passaggio, potrebbero essere arrecati alla strada e ai suoi manufatti. Per le autorizzazioni di lunga durata, tale cauzione sarà commisurata all'importanza dell'autorizzazione stessa. Detta cauzione sarà restituita dopo l'effettuato trasporto o transito eccezionale, detraendo tutte le spese per la riparazione degli eventuali danni arrecati;
- 4) Nei casi in cui, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, fossero necessarie ispezioni di luoghi da parte di personale comunale appartenente all'area tecnica e di vigilanza, i soggetti titolari del trasporto eccezionale sono obbligati al versamento delle somme previste dall'art.67 del presente Regolamento;
- 5) Nel caso il trasporto comportasse la scorta della Polizia Municipale, il soggetto titolare del trasporto eccezionale è obbligato al versamento delle somme previste dall'art.68 del presente Regolamento;
- 6) Nei casi in cui il trasporto comportasse, a seguito di ispezione dell'Ufficio Tecnico, una usura eccezionale del suolo stradale, quest'ultimo richiederà il versamento una somma fissa, stabilita a norma di legge dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TITOLO III IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 23 Uso delle bombolette spray.

1) E' vietato usare bombolette spray di qualsiasi tipo per spruzzare le persone, il suolo ed i muri anche in occasione di eventi tradizionali come il periodo di carnevale.

ART. 24 Canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche.

1) Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche che spandano sopra luoghi abitati, marciapiedi, aree pubbliche o private aperte al pubblico.

ART. 25 Acque superficiali.

- 1) Tutte le acque provenienti dalle proprietà private devono essere regimentate e convogliate nelle reti comunali di raccolta, laddove esistenti;
- 2) Le cisterne, le vasche eventualmente esistenti nei giardini devono essere convenientemente coperte;
- 3) I proprietari, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante dovranno procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua;
- 4) Ogni precauzione e ogni forma di disinfestazione devono essere messe in atto al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

ART. 26

Pulizia di veicoli ed animali su aree pubbliche o aperte al pubblico.

- 1) Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in tema di ambiente, igiene e circolazione stradale, sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico è vietato lavare veicoli di qualsiasi genere o procedere ad operazioni di pulizia degli animali;
- 2) Le suddette operazioni possono essere svolte solamente a seguito di apposite autorizzazioni ed in adempimento delle prescrizioni disposte dal Comune.

TITOLO IV NETTEZZA PUBBLICA

ART. 27 Getto di rifiuti e dispersione di materiali.

- Ferme restanti le vigenti disposizioni di igiene e fatte salve le disposizioni di legge, per l'abbandono di rifiuti, tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, nonché privati in vista del pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere rifiuti di ogni genere e altri materiali ingombranti, ovvero di ingombrare in qualsiasi maniera il suolo;
- Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo e nell'aria;
- 3) Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto l'obbligo di provvedere a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 28 del presente Regolamento. Se nel caricare o scaricare merci viene sporcato il suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente ripulito a cura di chi ha effettuato il trasporto o di coloro che hanno ricevuto le merci, quali responsabili in solido.

ART. 28 Somministrazione alimenti agli animali su suolo pubblico.

- 1) E' consentito fornire cibo ad animali solo in modo controllato, provvedendo di volta in volta a rimuovere immediatamente eventuali residui. Tali operazioni devono essere effettuate ad una distanza minima di almeno 30 metri dalle abitazioni;
- 2) La somministrazione di alimenti agli animali è vietata nei cimiteri;
- 3) I trasgressori di cui ai commi 1) e 2) sono obbligati a rimuovere quanto abbandonato sul suolo ed a ripristinare a loro cura e spesa le condizioni di nettezza e decoro preesistenti. In caso di inadempienza tali operazioni saranno effettuate d'ufficio con spese poste a carico dei trasgressori.

ART. 29

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e private aperte al pubblico in materia di nettezza urbana.

- 1) E' proibito ai titolari degli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico o privato aperto al pubblico di gettare o lasciare cadere rifiuti che possano sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, oltre all'applicazione dei disposti di cui all'articolo 27 del presente Regolamento, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente;
- 2) E' vietato ai titolari degli esercizi summenzionati spargere o accumulare sulle pavimentazioni pubbliche o ad uso pubblico le immondizie ed i rifiuti provenienti dai loro esercizi commerciali;

3) Ogni esercente è obbligato a provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o area pubblica, privata aperta al pubblico, antistante al proprio esercizio. Tali operazioni di pulizia, da effettuarsi in modo da evitare disturbo o disagio ai passanti, devono essere compiute in modo tale che i rifiuti siano raccolti e non riversati nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche.

ART. 30 Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale.

- 1) Ogni pertinenza degli edifici deve essere mantenuta in stato di pulizia e sufficientemente illuminata a cura dei proprietari e degli inquilini;
- 2) I cortili, i portici e le scale esterne di ogni edificio devono essere mantenuti in costante stato di decoro nonché sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso;
- 3) Deroga ai commi precedenti è fissata in caso di occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili.

ART. 31 Fontane, vasche e simili.

- 1) E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche ogni genere di materiale;
- 2) E' vietato estrarre o comunque raccogliere dalle fontane, vasche e simili, le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari, in omaggio a tradizioni e consuetudini locali, in quanto tali oggetti devono intendersi acquisiti dal Comune con effetto immediato per essere destinati ad opere di beneficenza;
- 3) E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche;
- 4) E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche munite di appositi apparecchi di chiusura.

TITOLO V INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 32 Esercizio di attività rumorose.

1) Fatta salva l'applicazione delle seguenti norme sull'inquinamento acustico:

Legge 26.10.95 n. 447 e s.m.i.;
D.P.C.M. 14.11.97 e s.m.i.;
L.R. 20.3.98 n.12 e s.m.i.;
L.R. 21.6.99 n.18 e s.m.i.;
Piano zonizzazione acustica di Cogoleto;
Regolamento Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 2510 del 18/12/1998;

In materia di rumori e protezione acustica, l'esercizio di attività rumorose comportanti o meno l'uso di macchinari o strumenti è consentito dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 esclusivamente nei giorni lavorativi, sabato escluso. Deroghe od ulteriori limitazioni possono essere accordate o disposte in conformità alle norme vigenti.

ART. 33 Rumori nelle abitazioni.

- 1) Nelle abitazioni è vietato provocare rumori molesti o incomodi al vicinato. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato in modo tale da non arrecare molestia ai vicini. L'intensità delle emissioni sonore deve essere contenuto nei limiti prescritti dalle norme vigenti;
- 2) L'uso di elettrodomestici rumorosi, quali lavatrici, aspirapolveri e simili, è consentito solo nelle ore diurne e più specificatamente dalle ore 8.00 alle ore 21.30. L'uso deve comunque osservare la norma generale sulle molestie ed i rumori incomodi al vicinato;
- 3) Le attività rumorose temporanee derivanti da piccole opere edilizie o di manutenzione in genere all'interno delle abitazioni generate dall'uso di strumenti manuali o elettrici a bassa rumorosità possono essere svolte soltanto dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

ART. 34 Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno.

- 1) Salva l'applicazione delle norme di cui all'art.23 del N.C.D.S sulla pubblicità, è vietato, senza la prescritta autorizzazione oppure salvo casi di pubblica necessità, l'uso di apparecchi sonori nelle strade ed aree pubbliche o private aperte al pubblico, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta e su natanti;
- 2) L'uso di apparecchi sonori all'interno dei negozi, esercizi pubblici e simili è consentito quando, assolti i restanti obblighi di legge, non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato;
- 3) Sono consentiti gli annunci relativi a riunioni, comizi e conferenze con le seguenti limitazioni:
 - a) l'uso di altoparlanti non deve protrarsi per oltre un'ora, per ogni singola manifestazione autorizzata;
 - b) gli altoparlanti devono in ogni caso essere usati a volume moderato e tale da non causare disturbo e molestia;
 - c) Gli annunci di cui al presente articolo devono essere sospesi tra le ore 12.00 e le 15.00 e tra le 20.00 e le 09.00.

ART. 35 Apparecchi radiofonici a bordo di veicoli.

1) Fermo restando quanto stabilito dal N.C.D.S gli apparecchi radiofonici posti nelle autovetture, soprattutto in orario notturno, dovranno essere utilizzati entro limiti tali da non arrecare molestia.

ART. 36 Saracinesche.

- 1) L'apertura e la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla pubblica quiete;
- 2) Le saracinesche ed i relativi accessori devono essere conservati in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il relativo rumore.

ART. 37 Rumori da carico e scarico merci.

1) Dalle ore 21.30 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico delle merci o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

ART. 38 Trasporto di materiali che possono provocare rumore.

1) Il trasporto di lastre, spranghe metalliche, verghe, lamierini, vetro, bottiglie ed altri materiali simili, deve essere effettuato in modo tale da attenuarne il rumore.

ART. 39 Grida di venditori.

1) Ai venditori ambulanti ed a quelli che effettuano la vendita all'interno di locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti ed al vicinato con grida o gesti aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

ART. 40 Suonatori ambulanti.

1) L'esercizio del mestiere di suonatore ambulante è consentito solo previa disposizione dalla Polizia Municipale, ivi compreso il luogo di posizionamento.

TITOLO VI SUOLO PUBBLICO

ART. 41 Concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici.

- 1) Le concessioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o soggette a diritto di uso pubblico sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico comunale competente e valgono solo per l'uso consentito;
- 2) Nel centro storico i ponteggi non potranno essere autorizzati nel periodo compreso tra il 31 Maggio ed 15 Settembre, salvo motivi inderogabili e documentate necessità che rendano urgente l'effettuazione di lavori nell'interesse pubblico;

- 3) Le concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici vengono rilasciate ai richiedenti secondo quanto specificato nel vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche;
- 4) I richiedenti dovranno provvedere ad un versamento cauzionale, di una somma che andrà calcolata maggiorando del 50% quanto dovuto per il Canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico, mediante versamento in contanti od in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale, o attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per tutta la durata dell'occupazione;
- 5) I titolari delle imprese esercenti spettacoli viaggianti, dovranno effettuare un versamento cauzionale nella misura di € 51,00 per attrazione ed € 25,00 per ogni mezzo strumentale all'esercizio dell'attività;
- 6) Nel caso di autorizzazione alla rottura di suolo pubblico la cauzione andrà calcolata nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio Tecnico, in relazione alla natura, all'importanza ed alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso per l'esecuzione dell'opera stessa;
- 7) L'importo versato a titolo di cauzione andrà restituito, in tutto od in parte, in relazione agli interventi che si rendessero eventualmente necessari dopo la rimozione delle attrezzature od al termine dei lavori, previo sopralluogo dei tecnici dei competenti Uffici comunali;
- 8) Ogni richiesta di suolo pubblico comporta il sopralluogo e l'emissione di relativo parere dai competenti Uffici, per il quale il richiedente dovrà corrispondere la tariffa di € 21,00 in caso di istanza per l'ottenimento di autorizzazione temporanea (ovvero inferiore a giorni 365) e di € 51,00 per le richieste di concessioni di suolo pubblico permanenti e di passi carrabili. Tali versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale;
- 9) Le concessioni si intendono in pieno diritto revocate quando siano date in gestione a terzi:
- 10)L'inosservanza delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi comportano la decadenza delle concessioni;
- 11)L'aggiornamento degli importi suddetti avviene ogni biennio, con provvedimento della Giunta Municipale da adottare entro il mese di dicembre, con entrata in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo.

ART. 42 Deposito di materiali.

- 1) Le aree e gli spazi pubblici, le aree private aperte al pubblico devono essere tenute costantemente pulite e sgombre da qualsiasi materiale, ed è vietato, salvo preventiva autorizzazione, effettuare sui luoghi predetti, il deposito di materiali;
- 2) i luoghi privati in vista del pubblico devono essere sempre tenuti in stato di pulizia e di decoro a cura dei proprietari o coobbligati;
- 3) Le imprese devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in qualsiasi modo, calcinacci, pietrisco, liquidi, terriccio, fango o altro materiale;
- 4) La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni inerenti i commi precedenti è uniformata alla fattispecie dell'assenza di titolo autorizzativo.

ART. 43

Esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali.

- 1) Le occupazioni del suolo finalizzate all'esposizione di merci sono vietate, salvo quelle poste in opera a seguito di specifica autorizzazione/concessione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;
- 2) La concessione per l'occupazione di spazi pubblici è sospesa o revocata secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento;
- 3) La concessione/autorizzazione decade secondo quanto disposto dall'art. 7 del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
- 4) In caso di violazione, potranno essere applicate, le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca delle attrezzature, come previsto dalla Legge n. 689 del 21/11/1981;
- 5) La violazione delle prescrizioni contenute nel titolo di autorizzazione è uniformata, per ciò che riguarda l'entità della sanzione pecuniaria, alla fattispecie prevista nel caso di assenza di autorizzazione;
- 6) Le occupazioni all'interno del centro storico finalizzate all'esposizione di merci sono regolamentate dalle seguenti disposizioni:
 - a) L'area occupata non potrà superare il canale di scolo delle acque e comunque la profondità di ml 1,50,
 - b) Le misure delle occupazioni nelle piazze e negli slarghi laterali saranno definite a seguito di specifico accertamento tecnico;
 - c) tutte le occupazioni sono oggetto di autorizzazioni specifiche in materia tecnica e urbanistica da parte e a cura degli Uffici comunali competenti, che potranno avvalersi del parere della competente commissione edilizia comunale, al fine di rendere compatibile la tipologia dell'occupazione con l'arredo urbano;
 - d) sono vietate le esposizioni di merci mediante l'uso di cartoni o scatole di tale materiale, di espositori deteriorati, vetusti o instabili;
 - e) è vietata la collocazione di merci su stuoie o direttamente sul suolo;
 - f) l'esposizione di merci appese alle tende parasole è consentita solo previa autorizzazione scritta;
 - g) è vietato l'apposizione di vasi e piante di ogni genere, salvo i casi in cui il richiedente abbia ottenuto una autorizzazione specifica dall'Amministrazione Comunale con le prescrizioni inerenti la tipologia, la qualità e le dimensioni di tali elementi di arredo, e comunque non in difformità del principio generale regolatore del presente articolo;
 - h) sono vietate le installazioni di manufatti di qualsiasi genere salvo la regolamentazione prevista dal precedente comma;
 - i) la lunghezza degli espositori non potrà superare quella del fronte dell'esercizio commerciale

ART. 44

Collocamento di tavoli, sedie, installazioni, vasi e piante ornamentali all'esterno degli esercizi commerciali.

1) L'autorizzazione ad occupare aree pubbliche e private aperte al pubblico con tavoli, sedie, vasi, giochi, piante ornamentali, installazioni e manufatti mobili, può essere

- concessa davanti ai pubblici esercizi, unicamente a favore dei gestori degli esercizi stessi, durante le ore di apertura;
- 2) L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione dovrà precisare il periodo e le prescrizioni della occupazione;
- 3) I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con modalità stabilite dai competenti Uffici nonché secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- Per motivi di sicurezza stradale, viabilità o per ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio competente al rilascio può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate;
- 5) I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi nella foggia a colori intonati e sempre puliti e comunque preventivamente autorizzati dai competenti Uffici Tecnici comunali al fine di rendere tali arredi compatibili con il restante arredo urbano pubblico;
- 6) Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli, espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde, dell'arredo urbano e della tutela dei siti di particolare interesse storico;
- Gli espositori dei negozi utilizzati per occupare il suolo pubblico dovranno essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.autorizzati per foggia, colore e qualità, dai succitati Uffici Tecnici comunali;
- 8) L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato.

ART. 45 Carico e scarico delle merci.

- 1) Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico effettuate sul territorio comunale al di fuori dell'area pedonale storica automatizzata e delle aree di sosta appositamente regolamentate dal Codice della Strada, della durata massima di 15 minuti sono soggette all'esclusiva autorizzazione verbale degli organi di Polizia Municipale. I soggetti autorizzati hanno gli stessi obblighi in termini di sicurezza, pulizia e ordine, previste per le casistiche citate nei commi successivi;
- 2) Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico effettuate sul territorio comunale, al di fuori dell'area pedonale storica automatizzata e delle aree di sosta, appositamente regolamentate dal Codice della Strada della durata superiore a 15 minuti sono soggette ad autorizzazione temporanea rilasciata a seguito di istanza motivata anche verbale e del pagamento di specifico rimborso spese e deposito cauzionale, laddove ritenuto necessario, contro i rischi di danneggiamento alle aree di cui in premessa;
- 3) Per l'effettuazione delle operazioni citate ai precedenti commi 1) e 2) gli Uffici competenti possono subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità, sospenderla o revocarla per motivi di tutela della circolazione e di pubblico interesse.

ART. 46 Trasloco di materiali, mobili ed altri oggetti sul suolo pubblico.

1) Le operazioni di trasloco di materiali, mobili ed altri oggetti sul suolo pubblico possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali e con le modalità dallo stesso prescritte.

ART. 47 Pulizia delle vetrine e uso di scale a mano.

1) L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, da parte degli esercenti, per eseguire la pulizia delle vetrine, è consentita entro le ore 9.30.

ART. 48 Manifestazioni in luogo pubblico.

 Qualsiasi manifestazione, organizzata in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, oltre ad essere preventivamente autorizzata ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, deve essere coordinata a cura dei promotori ed organizzatori, secondo le modalità stabilite dal Sindaco e dai competenti Uffici comunali al fine di non recare pericolo ed intralcio alla circolazione ed alla pubblica incolumità.

ART. 49 Carovane ambulanti.

- 1) La sosta delle carovane di nomadi è consentita unicamente solo alla periferia del Comune e negli spazi che saranno individuati dalle competenti Autorità comunali, per il tempo massimo di 48 ore;
- 2) Il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico sanitarie e la nettezza del suolo;
- 3) Lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative.

ART. 50

Illuminazione delle aree private e dei portici aperti al pubblico Obblighi ai proprietari di edifici fronteggianti suolo pubblico.

- 1) Tutte le aree e portici di proprietà privata aperti al pubblico, nelle ore notturne devono essere sufficientemente ed opportunamente illuminati a cura dei rispettivi proprietari;
- 2) I proprietari degli edifici fronteggianti le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed all'immediato sgombero della neve e del ghiaccio nel tratto di marciapiede o porticato che si trova lungo la facciata ed i lati dell'edificio stesso e delle sue dipendenze, quali giardini, distacchi ecc.

ART. 51 Sedili, scalini ed altri oggetti sporgenti.

1) Sul basamento degli edifici e lungo i muri adiacenti a strade, piazze, aree pubbliche e private aperte al pubblico, non si possono collocare sedili, scalini, mensole, banchi, canali, o altri oggetti sporgenti, senza autorizzazione del competente Ufficio Tecnico.

ART. 52 Stazionamento dei natanti al di fuori degli arenili.

- E' vietato collocare natanti di ogni genere e dimensione, al di fuori degli arenili, su marciapiedi, strade, passeggiate, piazze, parcheggi, giardini, aiuole, ovvero sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico. In caso di violazione, oltre alla prevista sanzione pecuniaria, viene applicata la sanzione accessoria della rimozione forzata. I natanti saranno restituiti agli aventi diritto previo pagamento delle spese di rimozione e custodia previste;
- E' consentita la collocazione dei natanti in deroga al comma precedente solo in caso di emergenza e per la salvaguardia degli stessi in caso di mareggiate. La collocazione straordinaria delle imbarcazioni non dovrà impedire in qualsiasi modo il transito dei veicoli e dei passanti;
- 3) Decorse 48 ore dalla fine dell'emergenza, tutti i natanti, provvisoriamente collocati sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico devono essere obbligatoriamente riportati sugli arenili. In caso di inadempienza vengono applicate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

ART. 53 Sospensione e revoca delle concessioni.

- 1) Le concessioni di suolo pubblico indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, potranno essere sospese, per il tempo ritenuto opportuno in relazione alla gravità della violazione ed in conformità alle eventuali disposizioni specifiche vigenti, nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichi il terzo accertamento della violazione delle prescrizioni disposte nella concessione;
 - b) per morosità del concessionario nel pagamento di tributi e/o diritti comunali;
 - c) per inosservanza, accertata per almeno tre volte, alla medesima norma del presente Regolamento comunale, sino ad un massimo di giorni trenta;
- 2) Le concessioni di suolo pubblico saranno revocate nei seguenti casi:
 - a) mancata osservanza del provvedimento di sospensione;
 - b) reiterazione dell'illecito che ha determinato la sospensione della concessione;
 - c) reiterata morosità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 54

Obblighi dei pubblici esercenti in materia di installazione di tende solari, insegne, tabelle, vetrine, disegni, iscrizioni, cartellonistica pubblicitaria fissa e provvisoria.

- 1) Salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, è vietato, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, mostre, vetrine, cartelli, bracci sporgenti con segni rappresentativi, lumi, fari, riflettori e simili, anche se detta installazione comporti una sporgenza minima sull'area pubblica o privata aperta al pubblico dal limite esterno dei muri degli edifici ai quali le cose sopraelencate sono applicate;
- Vige il divieto di collocamento di quanto sopra citato sulle piante dei giardini pubblici, sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sulle cabine attesa - bus ed altro arredo urbano in generale, salvo quanto già previsto in materia dal Codice della Strada;
- 3) Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo e la loro larghezza sono indicate dagli Uffici Tecnici comunali. La loro massima sporgenza deve rimanere comunque arretrata di almeno 30 cm. dalla verticale del ciglio del marciapiede e ad una altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20;
- 4) Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso dagli Uffici Tecnici comunali;
- 5) Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dai citati Uffici comunali se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso;
- 6) Fatte salve le prescrizioni imposte dal N.C.D.S. tutte le tende dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche;
- 7) Misure diverse da quanto dettato dal presente articolo potranno essere stabilite quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

ART. 55 Spettacoli e vetrine richiamanti l'attenzione dei passanti.

1) Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di gruppi di persone, deve ottenere preventiva licenza dall'Amministrazione Comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale che al movimento pedonale.

ART. 56 Limitazioni alla vendita ambulante.

- 1) La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata è vietata a distanza di:
 - mt.200 da Scuole e strutture sanitarie;
 - mt.200 dai mercati;
 - □ mt.100 dalle botteghe in cui viene effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;
 - mt.15 dagli sbocchi delle strade;
 - □ in tutte le località previste nell'allegato A del presente Regolamento.
- 2) Le suddette disposizioni non si applicano ai venditori aventi titolo, che posteggiano nell'ambito dei mercati comunali, fiere e sagre, siano essi al coperto sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico.

ART. 57 Sosta per la vendita ambulante.

- 1) I venditori ambulanti possono sostare nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico soltanto se la loro collocazione non arreca pericolo od intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
- 2) La sosta può durare al massimo 1 ora, trascorsa la quale il venditore deve spostarsi di almeno 500 metri prima di poter effettuare una nuova sosta;
- 3) La vendita di prodotti in forma itinerante non deve generare occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE

ART. 58 Accesso regolamentato automatizzato al centro storico.

- 1) Le operazioni che prevedano l'accesso nell'area pedonale storica sono consentite esclusivamente a seguito del rilascio di autorizzazione specifica ed al versamento degli importi di rimborso e cauzione di seguito indicati:
 - a) aventi titolo per l'autorizzazione annuale: Commercianti (€ 103,29);
 - b) Titolari di box (€ 51,65);
 - c) permessi di durata non superiore a 5 giorni da rilasciarsi solo per comprovate esigenze (€ 25,80 + cauzione di € 103,29);
 - d) permessi di durata compresa tra 5 e 30 giorni da rilasciarsi solo per comprovate esigenze (€ 51,65 + cauzione di € 103,29);
 - e) permessi di durata compresa tra 30 e 180 giorni, da rilasciarsi solo per comprovate esigenze (€ 77,47 + cauzione di € 103,29);

- 2) i mezzi che accedono al centro storico non possono superare il peso complessivo di 35q;
- 3) i mezzi dovranno transitare a passo d'uomo e fermandosi, dovranno consentire il transito pedonale;
- 4) il Comune è manlevato da ogni responsabilità derivante dalla circolazione dei mezzi autorizzati. Le autorizzazioni saranno revocate in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite e la sanzione pecuniaria erogata per tale violazione è pari a quella prevista per l'accesso abusivo al centro storico o con autorizzazione scaduta;
- 5) i titolari di autorizzazione possono accedere nel centro storico con solo n. 1 veicolo alla volta;
- 6) l'accesso ed il transito ai commercianti è consentito esclusivamente nei seguenti periodi del giorno: dalle 05.00 alle 08.30 dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00;
- 7) I veicoli colti a transitare in violazione delle prescrizioni disposte sono sanzionati così come previsto dal precedente comma 6);
- 8) l'autorizzazione al transito per altre situazioni ed esigenze straordinarie potrà avvenire previa autorizzazione della Polizia Municipale a titolo oneroso nel periodo massimo compreso tra le 7,30 e le 19,30 sempre secondo gli intervalli e le prescrizioni impartite al momento dagli operatori della P.M;
- 9) Le deroghe potranno essere concesse solo per comprovate esigenze.

ART. 59 Numerazione civica e tabelle di denominazione delle strade.

- 1) Gli accessi di ogni fabbricato devono essere provviste di numerazione civica;
- 2) Le tabelle sono rilasciate dall'Ufficio Anagrafe Comunale e collocate a cura e spese dei proprietari dei fabbricati e poste a lato, in alto a destra delle porte di accesso;
- 3) Sono a carico dei privati le spese dovute alla rimozione o alla sostituzione delle tabelle deteriorate;
- 4) E' fatto divieto ai privati di togliere, spostare o comunque modificare le tabelle della numerazione civica;
- 5) La numerazione delle singole unità immobiliari nell'interno degli edifici è fatta a spese e cura dei proprietari degli stabili;
- 6) Le tabelle che indicano la denominazione delle strade sono collocate a cura del Comune ed è vietato rimuoverle, spostarle, sporcarle, danneggiarle od occultarle in qualsiasi modo.

TITOLO IX DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 60

Norme di comportamento concernenti la circolazione degli animali e lordura del suolo.

- 1) Sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico, ossia su ogni area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini, i proprietari, i possessori o i custodi temporanei di cani o altri animali sono obbligati a condurre questi ultimi, anche se di piccola taglia:
 - a) al guinzaglio, briglie o con altri sistemi di ritenuta in modo che sia impedito agli animali di vagare liberi senza essere opportunamente governati. In ogni caso nessun animale di proprietà può essere lasciato libero di vagare su aree pubbliche o aperte al pubblico anche se provvisto di museruola;
 - b) al guinzaglio e muniti di idonea museruola in occasione di manifestazioni, mercati, fiere, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
- 2) Il guinzaglio deve avere una lunghezza tale da garantire, in ogni momento, il controllo dell'animale, qualora siano presenti in loco persone od altri animali;
- I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio devono sempre essere accompagnati sulle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico da una persona in grado di governarli adeguatamente;
- 4) A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 61

Conduzione cani in particolari luoghi aperti al pubblico e di cani e gatti in locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

- 1) E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti e comunque di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita di generi alimentari;
- 2) Per quanto riguarda i ristoranti, bar ed alberghi, la possibilità del divieto di cui al comma 1) è riservata alla libera disponibilità del titolare della licenza il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto;
- 3) Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al comma 2) del presente articolo, i cani ed i gatti devono sostare nelle camere occupate dai proprietari. Nei luoghi comuni di

- transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio, i gatti rinchiusi in apposita"qabbietta";
- 4) Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, i gatti rinchiusi in apposita gabbietta;
- 5) Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi ed agli handicappati;
- 6) Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito degli animali in predeterminate aree, ove sarà installata idonea cartellonistica.

ART. 62 Detenzione animali domestici e cani da guardia.

- 1) Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici non pericolosi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- 2) I detentori devono comunque curare che essi non determino inconvenienti igienici;
- 3) Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione di cani o altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, guaiti e altrimenti, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità per l'ordine e per il decoro;
- 4) In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori;
- 5) La Polizia Municipale nell'accertare le violazioni a carico dei proprietari o detentori degli animali suddetti, li diffida ad allontanare gli animali stessi o a metterli in condizioni di non disturbare. Se, malgrado la diffida, il disturbo continua a verificarsi, il Sindaco ordina il sequestro degli animali ed il loro ricovero in apposita struttura a spese del contravventore;
- 6) I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare purché non liberamente accessibili dal pubblico;
- Ove gli anzidetti luoghi di proprietà privata siano accessibili al pubblico, deve essere apposto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere muniti di museruola o tenuti a catena fissa, custoditi comunque in modo da non recare danno o molestia;
- 8) L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata tale da non arrecare danno al cane, oltre a possedere un solido ancoraggio questi dovrà sempre poter raggiungere, in autonomia, la ciotola dell'acqua e del cibo ed i ripari.

ART. 63 Detenzione animali domestici in aree private confinanti con la pubblica via.

1) I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

ART. 64 Detenzione di animali su veicoli in sosta.

- 1) Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve accertarsi che l'animale lasciato sul mezzo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare molestia e danno a terzi;
- 2) il conducente deve assicurare l'areazione del veicolo, che potrà stazionare in zona esposta al sole solo per periodi molto brevi ed evitare ogni tipo di sofferenza all'animale.

ART. 65 Concentramento di animali nell'agglomerato urbano.

1) Nell'agglomerato urbano, in particolare nelle abitazioni, nei terrazzi, sui poggioli, nei magazzini e nei cortili è vietato, di norma, il concentramento di cani, gatti, uccelli, polli, conigli a scopo di allevamento, riproduzione, addestramento e comunque custodia, per ragioni igienico sanitarie.

ART. 66 Tenuta e tutela di animali da cortile e degli animali domestici.

- 1) La detenzione di animali da cortile è ammessa negli orti e nei giardini distanti dall'abitato. Gli animali dovranno essere mantenuti in ambienti sufficientemente spaziosi e puliti, provvisti dell'acqua e del cibo necessari, in modo da garantirne il benessere e la salute. Dovrà provvedersi alla periodica pulizia delle gabbie per evitare l'insorgere di odori fastidiosi e dovranno essere adottati idonei accorgimenti per combattere gli insetti;
- 2) Il letame dovrà essere asportato frequentemente ed essere raccolto in concimaie situate a distanza non inferiore a metri 25 dalle abitazioni circostanti;
- 3) Fatte salve le disposizioni di cui al Codice Penale, è vietato adottare comportamenti contrari ad un rapporto equilibrato e ad una serena convivenza tra gli animali, l'uomo e l'ambiente. A tal fine gli animali ed in particolare i cani detenuti all'esterno delle abitazioni, dovranno essere custoditi in idonei ripari, rialzati dal suolo e coperti su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto;
- 4) All'esterno gli animali dovranno essere legati con catena avente una lunghezza adeguata, che dovrà essere fissata ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di muoversi senza restarne impigliato. Tali animali dovranno sempre avere la possibilità di raggiungere agevolmente i contenitori dell'acqua, del cibo ed i ripari. In ogni caso i cani alla catena non devono poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo;
- 5) I cani non possono essere tenuti, neppure per periodi brevi, in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e chi li detiene dovrà provvedere alla pulizia degli escrementi e dell'urina in modo da evitare ogni inconveniente igienico sanitario per il benessere delle persone e degli stessi animali.

TITOLO X SOPRALLUOGHI E INTERVENTI PERSONALE P.M.

ART. 67

Sopralluoghi e ispezioni richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato.

- 1) Gli interventi sono svolti esclusivamente alle sotto notate condizioni:
 - a) tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del comando di P.M;
 - b) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto;
 - c) sono svolti successivamente al versamento di € 77,00 a titolo di rimborso fisso;
 - d) i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di € 26,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di € 52,00 per ogni ora o frazione di ora notturna o festiva per ogni addetto impegnato.

ART. 68

Interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese.

- 1) Gli interventi determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato o preminentemente privato riguardanti il traffico sono svolti alle seguenti condizioni:
 - a) condizioni di cui ai commi a) e b) dell'articolo 67 del presente Regolamento;
 - b) versamento anticipato di € 129,00 a titolo di rimborso fisso;
 - c) versamento immediato al termine dell'intervento di € 26,00 per ogni ora o frazione di ora, per ogni addetto impegnato in ora diurna e di € 52,00 in ore notturne o festive.

ART. 69 Rilevazioni e rapporti di sinistri ed infortuni.

- 1) I rapporti, le relazioni relativi a incidenti stradali ed infortuni potranno essere acquisiti dagli aventi titolo alle sotto notate condizioni:
 - domanda in carta legale;
 - □ versamento anticipato di € 77,00 per rimborso fisso;
 - □ planimetrie se esistenti agli atti: € 77,00;
 - □ riproduzioni fotografiche se esistenti agli atti: € 2,5 cad;
 - delega firmata dal soggetto coinvolto nel sinistro o nell'infortunio a trattare i propri dati personali se l'istanza ed il ritiro delle documentazioni sono effettuate da altro soggetto all'uopo nominato (compagnie assicuratrici, periti, avvocati ecc.)
- 2) L'aggiornamento degli importi suddetti avviene ogni biennio, con provvedimento della Giunta Municipale da adottare entro il mese di dicembre, con entrata in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE FINALI - SANZIONI

ART. 70 Oggetti rinvenuti.

- 1) I proprietari di oggetti, di somme di danaro o di valori in genere trovati e depositati presso gli Uffici comunali ai sensi degli art. 927 e seguenti del C.C., al momento del ritiro degli stessi sono tenuti al pagamento di € 10,00 a titolo di rimborso spese di registrazione, nel caso sia stata effettuata attività di ricerca, individuazione del proprietario dei beni smarriti;
- 2) Per il ritiro degli oggetti, somme di danaro o valori in genere devono essere corrisposti al Comune i diritti di custodia, per periodi superiori all'anno, come di seguito specificati:
 - □ 10% per valori non superiori a € 50,00
 - □ 20% per valori superiori a € 50,00
 - In ogni caso tali diritti non possono superare la somma di € 25,00;
- 3) Per gli animali rinvenuti è dovuto il rimborso delle spese di mantenimento, di custodia, visite veterinarie, stabiliti al comma 2) del presente articolo;
- 4) Allo scadere del termine di cui all'art. 929 del C.C., se il ritrovatore, entro due mesi dall'avviso notificatogli, ritira quanto da lui rinvenuto, è tenuto al pagamento delle spese e dei diritti di cui ai precedenti commi. Nel caso non avvenisse il ritiro entro detto termine, il Comune procede d'ufficio alla alienazione degli stessi ed all'incameramento del ricavo. Le somme di danaro in qualsiasi divisa non ritirate dal ritrovatore entro lo stesso termine di due mesi dalla data dell'apposito avviso parimenti notificato, vengono incamerate dal Comune.

ART. 71

Disposizioni procedurali e provvedimenti accessori alle sanzioni.

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- 2) Le violazioni al presente Regolamento, saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, non violi Leggi o disposizioni speciali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 3 del 16/1/2003 e dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- 3) E' ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato di pagare la sanzione in misura ridotta di € 50,00, pari al doppio del minimo edittale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81 e successive modifiche;
- 4) Nel caso il trasgressore non si avvalga nei termini di legge della facoltà di estinguere la violazione tramite il pagamento di in misura ridotta, si applicheranno le ulteriori procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81;
- 5) In caso di infrazioni alle disposizioni del vigente Regolamento, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine possono procedere al sequestro dei beni oggetto della

violazione nei casi e nei modi previsti dalla L. 689/81 e successive modificazioni e dalle eventuali altre norme vigenti in materia di illeciti amministrativi. La restituzione dei beni, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento sanzionatorio, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese occorse;

- 6) Si dà luogo alla vendita immediata dei beni sequestrati qualora gli stessi siano soggetti a facile deterioramento o per i quali non convenga il trasporto presso il deposito comunale;
- 7) I beni suscettibili di conservazione possono essere alienati dopo sei mesi dalla data del sequestro, allorché la persona a carico della quale fu eseguito il sequestro, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro, o si tratti di cose che debbano rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- 8) In caso di vendita dei beni sequestrati, il provente riscosso, diminuito di quanto dovuto all'Erario dello Stato ed al Comune, viene rimesso al titolare.

ART. 72 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

1) Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Settore interessato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 73 Disposizioni finali.

1) Tutte le disposizioni, ordinanze, delibere regolamentari integrative e regolamenti, adottati precedentemente dalla Civica Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento, in quanto contemplanti le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili, sono abrogate.

ART. 74 Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

ALLEGATO A

LOCALITÀ NELLE QUALI È VIETATO LA VENDITA AMBULANTE:

Lungomare S. Maria;
Lungomare Bianchi;
Via Rati;
Via Colombo;
Via Parenti;
Piazza Martiri;
Piazza Martiri;
Piazza della Chiesa;
Via Recagno sino intersezione con Salita Baldassana;
Via Mazzini;
Via Parasco;
Via Bardina;
Via Poggi;

Via Vernazza;Piazza Europa.